

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
COMUNE DI MALNATE ED OIPA ITALIA (NUCLEO GUARDIE ECO-ZOOFILE)
PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INTERESSE PUBBLICO – ANNO 2022**

L'anno**2022**....., addì del mese di alle ore

in**MALNATE (VA), PIAZZA VITTORIO VENETO N. 2** presso **COMANDO DI POLIZIA LOCALE**

fra

il Comune di Malnate con sede a Malnate in Piazza Vittorio Veneto, 2 - Codice Fiscale 00243280120, che in seguito sarà chiamato “**Ente pubblico**”, rappresentato dal Dott. Stefano Lanna in qualità di Responsabile dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile

e

l'organizzazione di volontariato “OIPA Organizzazione Internazionale Protezione Animali - Italia onlus” che in seguito sarà chiamata “**Organizzazione**”, con sede legale a Milano in Via G.B. Brocchi, 11 - Codice Fiscale 97229260159, rappresentata da **Carlo Tomasini** in qualità di Coordinatore Nucleo Guardie Eco-Zoofile Varese e Provincia dell'organizzazione stessa,

premesso:

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuale dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni ed al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi
- il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), approvato con R. Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni
- il Regolamento per l’esecuzione del TULPS e successive modificazioni
- la legge 12 giugno 1913, n. 611
- la legge 20 luglio 2004, n. 189

si conviene quanto segue:

Art.1

L'Ente pubblico, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le seguenti attività complementari e non sostitutive dei servizi di propria competenza:

- presenza ed attività sul territorio di almeno due ore per due giorni alla settimana (di cui uno feriale e l’altro festivo o prefestivo);
 - prevenzione e repressione delle infrazioni relative ai regolamenti locali e generali relativi alla difesa del patrimonio zootecnico ed alla protezione degli animali, sancendo il diritto di questi ultimi alla dignità di essere viventi, promuovendo il rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed etologiche al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
 - formazione ed informazione in materia di tutela del patrimonio faunistico ed a favore di un corretto rapporto uomo-natura-animali;
 - monitoraggio della presenza di animali, non di proprietà di privati, (domestici e non) sul territorio comunale;
 - tutte quelle iniziative a difesa del patrimonio zootecnico che si rendessero necessarie
- attiva con l'organizzazione il progetto di cui al testo riportato in allegato, facente parte integrante della presente collaborazione.

Art.2

L'organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale ad utilizzare i propri soci volontari che hanno ottenuto la nomina prefettizia a "Guardia Particolare Giurata", coadiuvati, nell'esercizio delle loro funzioni, da personale volontario appartenente sempre all'organizzazione (questi ultimi senza le competenze di pubblico ufficiale e senza le funzioni di polizia giudiziaria, competenze e funzioni spettanti alle Guardie Particolari Giurate).

L'organizzazione fornirà un elenco nominale delle Guardie munite di decreto prefettizio che verrà aggiornato a secondo di eventuali cambiamenti: revoca o nomina decreti.

Le Guardie Particolari Giurate di cui sopra (anche denominate Guardie Eco-Zoofile, Nucleo di Polizia Eco-Zoofila dell'OIPA) oltre a svolgere i compiti sopra descritti si distingueranno per la:

- collaborazione e cooperazione, se necessario, con le ASL e la Polizia Locale nello svolgimento delle loro attività che abbiano come oggetto gli animali
- consulenza a favore di strutture pubbliche e private come a favore dei singoli cittadini che ne facciano richiesta in relazione a ogni tipo di tematica riguardante gli animali.

Per la prestazione delle attività collaborazione l'organizzazione mette a disposizione tutte le Guardie Particolari Giurate e tutti i volontari di cui dispone.

Art.3

L'organizzazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Ente pubblico delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'organizzazione precisa che il servizio di vigilanza delle guardie Eco-zoofile è a carattere di volontariato e non potrà garantire servizi di "urgenza", i quali dovranno essere gestiti e garantiti dalle FFOO come da normativa vigente.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente collaborazione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Art.4

L'organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente collaborazione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche (partecipazione e superamento del corso della di formazione per Guardie Eco-Zoofile e nomina prefettizia a Guardia Particolare Giurata) necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

Art.5

L'organizzazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazione.

Art.6

L'organizzazione riconosce e garantisce l'utilizzo, per le funzioni di competenza, la propria sede legale sita a Milano in Via G.B. Brocchi 11, oltre ai mezzi di trasporto propri di ciascuna Guardia Eco-Zoofila.

Art.7

Le spese da rimborsare all'organizzazione da parte dell'Ente pubblico vengono quantificate annualmente in €. 2.800,00 da versare in nr. 2 soluzioni nei mesi di luglio e dicembre, in compensazione delle spese sostenute dall'organizzazione a titolo forfettario.

Art.8

L’Ente pubblico garantisce ai mezzi di trasporto utilizzati dall’organizzazione per lo svolgimento di attività previste dalla presente collaborazione parificandoli ai mezzi della Polizia Locale.

Art.9

Per rendere effettivo nei confronti dell'organizzazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni di volontariato, l'Ente pubblico si impegna a consultare l’organizzazione in tutte le iniziative che coinvolgono gli animali presenti sul territorio comunale ed il Comune medesimo.

L'Ente pubblico si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui all'art.1.

Art.10

La presente collaborazione ha validità sino al 31 dicembre 2022 e potrà essere rinnovata per tutto il 2023 a cura del Responsabile dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile previa delibera d’indirizzo da parte della Giunta Comunale.

L'Ente pubblico può risolvere la presente collaborazione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'organizzazione può risolvere la presente collaborazione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente collaborazione.

Art.11

La presente collaborazione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8, comma 1° della Legge 266/1991.

IL RESPONSABILE POLIZIA LOCALE
E PROTEZIONE CIVILE
DEL COMUNE DI MALNATE

IL COORDINATORE DEL NUCLEO
GUARDIE ECO- ZOOFILIE
VARESE e PROVINCIA di OIPA Italia

.....

.....